

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione Prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, nell'anno 1995, sotto l'aspetto del gettito contributivo è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione delle retribuzioni contrattuali, cui vanno, comunque, commisurate le retribuzioni, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e interpretato dall'art. 2, comma 25, della legge 20 dicembre 1995, n. 549.

Inoltre, per la generalità dei lavoratori sono stati adeguati i minimali di retribuzione imponibile in esecuzione dell'art. 1 della legge 26 giugno 1981, n. 537, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT, fissato al 5,4%.

Nella medesima misura del 5,4% hanno subito variazioni, dal 1° gennaio 1995, le retribuzioni convenzionali.

I minimali predetti, a loro volta, sono adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1° gennaio 1995 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, modificato dal D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989).

Inoltre, il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. n. 463/1983, modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. n. 338/1989, ha subito un aumento, essendo rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno.

Hanno prodotto effetti sulla Gestione l'esclusione dalla

retribuzione imponibile di cui all'art. 12 della legge n. 153/1969 di talune voci riconducibili ai cosiddetti "Fringe benefits" disposta dall'art. 2, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".

Tale esclusione si riferisce alle spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento degli asili nido, spacci e bar aziendali e per il finanziamento di circoli sportivi, ricreativi e culturali ed alla differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato ai dipendenti per l'assegnazione di azioni della società datrice di lavoro o di società controllanti o controllate.

Le esclusioni dalla retribuzione imponibile di che trattasi si applicano anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della L. 335/95, ma restano validi i versamenti già effettuati.

Sono, altresì, esclusi dalla retribuzione imponibile, con effetto dal periodo di paga in corso al 17 agosto 1995, le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie e le borse di studio in favore dei figli dei dipendenti, il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti, limitatamente all'importo eccedente il 50% del prezzo praticato al grossista.

Con la decorrenza suddetta rientra nella retribuzione imponibile il 50% della differenza fra il costo aziendale relativo alla provvista per mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato applicato.

Effetti sulla Gestione sono da attendersi nel settore dell'edilizia, a seguito di quanto disposto dall'art. 29 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che fa obbligo ai datori di lavoro esercenti attività edile di assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'intera retribuzione contrattuale, salve espresse eccezioni.

L'art. 4, comma 11, del D.L. 14 giugno 1995, n. 232, più volte reiterato nel corso del 1995, ha escluso dalla disciplina della Cassa integrazione guadagni, con effetto retroattivo, le imprese esercenti impianti di trasporto a fune.

Per quanto concerne i lavoratori agricoli dipendenti, sulla G.U. n. 136 del 13 giugno 1995 sono state pubblicate le retribuzioni medie giornaliere provinciali stabilite per l'anno 1995 con Decreti emanati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 1° giugno 1995, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Si fa presente che per gli operai agricoli a tempo indeterminato il limite minimo di retribuzione giornaliera da assoggettare a contribuzione, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stato stabilito per l'anno 1995 in £. 52.920; ciò per effetto della rivalutazione prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537.

Per quanto riguarda le imprese agricole con aziende site in comuni montani o zone svantaggiate, nei cui confronti l'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988 ha previsto agevolazioni consistenti nella diminuzione delle aliquote dei

contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i rispettivi dipendenti, occupati sia a tempo determinato che indeterminato, si fa presente che le aziende stesse sono state interessate dalla statuizione dell'art. 5, comma 4, del decreto legge 28 agosto 1995, n. 360, statuizione confermata dall'art. 4, comma 4, del decreto legge 23 dicembre 1995, n. 547, con identico testo e cioè:

"sono differiti al 30 giugno 1995 i termini del 1° ottobre 1994 previsti al comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall'art. 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537".

Per effetto di tale differimento, relativamente al periodo 1° gennaio 1995/30 giugno 1995 continuano ad operare le agevolazioni contributive nella misura prevista dal 1° gennaio 1994 dall'art. 10, comma 2, lett. b) del D.L. n. 155/1993 convertito dalla legge n. 243/1993 e cioè:

a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale: i contributi sono dovuti nella misura del 19,50% (15% + 4,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 22,50% (15% + 7,5%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;

b) per le aziende site in zone svantaggiate del Mezzogiorno: i contributi sono dovuti nella misura del 26% (20% + 6%) da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 30% (20% + 10%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore;

c) per le aziende site in zone svantaggiate del centro nord: i contributi sono dovuti nelle misure del 52% (40% + 12%),

da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del datore di lavoro e del 60% (40% + 20%), da calcolarsi sulla quota contributiva a carico del lavoratore.

Relativamente al periodo 1° luglio 1995/31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996), la disciplina delle agevolazioni contributive in argomento dettata dall'art. 9, comma 5, della legge n. 67/1988, come sostituito dall'art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 - tenuto conto delle modifiche apportate dall'art. 5, comma 4, del Decreto-Legge 28 agosto 1995, n. 360, confermate dall'art. 4, comma 4, del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, n. 547 - è la seguente:

a) per le aziende montane di tutto il territorio nazionale: i contributi sono dovuti nelle misure del 20% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995 e del 25% dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996);

b) per le aziende site in zone svantaggiate sia del Centro-Nord che del Mezzogiorno: i contributi sono dovuti nelle misure del 30% dal 1° luglio 1995 al 30 settembre 1995 e del 40% dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996).

Nei confronti dei datori di lavoro agricolo del Mezzogiorno, purché non si avvalgano delle agevolazioni suddette, rimane operante la riduzione di tutti i contributi previdenziali e assistenziali prevista dall'art. 1 della legge n. 48/1988, per un periodo di 10 anni a far tempo dal 1° gennaio 1987, ma, al riguardo, va tenuto presente che il termine del 1° ottobre 1994 - a decorrere dal quale il comma 28 dell'art. 11 della legge n. 537/1993 aveva stabilito che detta riduzione passasse dal 60% al 40% - è stato differito

al 30 giugno 1995 dall'art. 5, comma 4, del Decreto Legge n. 360/1995, nonché dall'art. 4, comma 4, del Decreto-Legge n. 547/1995.

Per effetto di tale differimento, la suddetta riduzione contributiva, prevista dall'art. 1 della legge n. 48/1988 in favore dei datori di lavoro agricolo operanti nei territori di cui all'art. 1 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, è fissata nelle seguenti misure:

- 60% per il periodo dal 1° gennaio 1995 al 30 giugno 1995 (in quanto ha ripreso vigore la misura della riduzione in parola prevista fino al 30 settembre 1994);
- 40% per il periodo 1° luglio 1995/30 settembre 1995;
- 30% per il periodo 1° ottobre 1995/31 dicembre 1995 (e fino al 30 settembre 1996).

In materia di condono, la legge finanziaria 23 dicembre 1994, n. 724, già citata, all'art. 18 ha previsto la riduzione delle sanzioni civili al tasso annuo del 17%, fino al tetto massimo del 50% dei contributi complessivamente dovuti, in favore dei soggetti di nuova iscrizione che, entro il 31 marzo 1995, avessero denunciato la loro posizione presso gli sportelli polifunzionali introdotti dalla legge n. 412/1991. La stessa agevolazione è stata concessa anche ai soggetti già iscritti relativamente a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, mentre per la prima categoria di debitori i periodi regolarizzabili sono stati prolungati fino alla data del versamento. Il pagamento poteva avvenire anche in cinque rate bimestrali di cui la prima al 31 marzo 1995.

La data di scadenza suddetta è stata prorogata al 31 maggio 1995 da D.L. 7 aprile 1995, n. 105, più volte reiterato nel corso dell'anno con successivi decreti legge, i quali tra l'altro hanno anche stabilito che, in caso di regolarizzazione, non si applicano le norme in materia di decadenza dal beneficio dello sgravio e della fiscalizzazione previste dal D.L. n. 338/1989, convertito dalla legge n. 389/1989.

La stessa legge n. 724/1994, all'art. 18, commi 6 e seguenti, ha previsto la possibilità di regolarizzare le posizioni debitorie fino a tutto l'anno 1993, di datori di lavoro agricolo, coltivatori diretti, mezzadri e coloni e imprenditori agricoli a titolo principale, entro il termine perentorio del 15 febbraio 1995, mediante pagamento in rate quadrimestrali consecutive e non superiori a venti, di importo non inferiore a L. 1.000.000.

Il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, all'art. 14 bis, ha prorogato al 31 dicembre 1995 il sopracitato termine per la regolarizzazione (comma 1) ed ha esteso il periodo regolarizzabile all'anno 1994.

Con riferimento ai lavoratori extracomunitari, la già citata legge n. 335/1995, all'art. 3, comma 13, prevede la riduzione delle sanzioni civili al tasso del 5% in favore dei datori di lavoro che, entro il 12 dicembre 1995, denunciino per la prima volta rapporti di lavoro già cessati o in essere al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge in discorso) con cittadini extracomunitari. Lo stesso comma dispone, inoltre, che i lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attività lavorativa in Italia e lascino il

territorio nazionale, hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, una erogazione commisurata all'importo dei contributi versati, maggiorato del 5% annuo.

Il D.L. 18 novembre 1995, n. 489 (Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea), all'art. 12, comma 1, concede ai lavoratori interessati di ottenere il permesso di soggiorno entro il 18 marzo 1996 e prevede (al comma 6) che contestualmente i datori di lavoro versino all'INPS, a titolo di anticipo, un importo pari a sei mesi o a quattro mesi di contributi, a seconda che il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Sul versante delle prestazioni, per quanto concerne l'assegno per il nucleo familiare si segnala il D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale ha stabilito, all'art. 47 quinquies, che a partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno in esame è aumentato, con riferimento al reddito previsto per la determinazione dell'assegno stesso, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. Per l'anno 1995 i relativi oneri vengono evidenziati nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

La misura dell'aumento, per il 1995, è stata stabilita in L. 84.000 per ogni figlio, con esclusione dei primi due, dal Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del 1°

agosto 1995.

La legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, in precedenza già richiamata, all'art. 3, comma 23, dispone che, con effetto dal 1° gennaio 1996, gli oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare vengano posti integralmente a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti e che, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia previsti dalla vigente normativa sia riassegnato per le altre finalità previste dall'art. 37 della legge n. 88/1989.

L'art. 3, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, ha stabilito, dal 1° gennaio 1996:

- l'aumento dell'assegno per il nucleo familiare per i nuclei comprendenti figli minori, in misura crescente in rapporto ai componenti il nucleo e decrescente in rapporto al reddito familiare;
- la maggiorazione del 25% dell'assegno per i nuclei con un solo genitore;
- l'ammissione al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare e delle sue maggiorazioni dei nuclei con almeno tre componenti e con reddito compreso nelle due fasce successive a quelle finora previste.

Le misure degli aumenti sono fissate da un decreto del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

Relativamente ai trattamenti ordinari di disoccupazione,

l'art. 6, comma 16, del D.L. 4 dicembre 1995, n. 515, reiterando precedenti decreti legge decaduti per mancata conversione in legge, ha stabilito che la percentuale di commisurazione dell'importo della prestazione rimanga fissata, anche per il 1995, al 30% della retribuzione di riferimento. Il relativo onere troverà, peraltro, copertura da parte dello Stato.

Con riferimento alla Cassa integrazione guadagni, l'art. 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha completato la parificazione della disciplina sull'ammontare massimo mensile degli interventi ordinari a quella relativa agli interventi straordinari, eliminando, in particolare, l'esenzione di cui all'art. 14 della legge n. 223/91, concernente i periodi eccedenti i primi 6 mesi di durata nonché quelli per intemperie stagionali nel settore edile.

Nel contempo lo stesso articolo ha previsto una maggiorazione del tetto mensile per gli interventi ordinari motivati da intemperie stagionali nel settore edile, pari al 20%, maggiorazione applicabile anche al settore lapideo.

In materia di indennità di malattia e maternità, la sentenza Corte Costituzionale n. 483 del 6/10 novembre 1995, ha stabilito che nei confronti dei lavoratori agricoli a tempo determinato, che hanno maturato il requisito occupazionale minimo nel corso del primo anno di attività nel settore, il diritto alla indennità di malattia e di maternità decorre dalla data della richiesta del certificato di iscrizione d'urgenza.

Si richiama, infine, l'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale prevede che, a decorrere

dal 1° gennaio 1995, il regime di cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria sia escluso anche per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica e assistenziale, dovuti ai dipendenti pubblici e privati, sia in attività di servizio, che in quiescenza. Pertanto, alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia devono aggiungersi gli interessi legali e, solo successivamente e per la differenza, la quota di rivalutazione monetaria, qualora la stessa ecceda l'importo degli interessi.

PAGINA BIANCA